

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



DECRETO n. 836 dell'8 maggio 2015

Approvazione delle Linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) e ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012

L.R. 21/12/2012 n. 16, art. 16 "Controlli dei progetti strutturali";
Ordinanza n. 59 del 4/7/2014 "Rettifiche ed integrazioni all'Ordinanza n. 27 del 12/3/2013
"Controllo dei progetti strutturali per edifici privati, produttivi e pubblici"

Il Presidente della Giunta Regione Emilia-Romagna, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6/6/2012, in G.U. n. 131 del 7/6/2012, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30/5/2012 di dichiarazione dello stato di emergenza, prorogato fino al 31/5/2013 dall'art.1, comma 3, del D.L. n. 74/2012, convertito con modifiche dalla legge 1/8/2012, n.122, in seguito agli eventi sismici del 20 e 29/5/2012 che hanno colpito i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;

Vista il Decreto legge 12/9/2014, n. 133, convertito, con modifiche dalla Legge 164 del 11/11/2014 con la quale, all'art. 7, comma 9 ter, è prorogato al 31/12/ 2015 lo stato di emergenza per gli eventi sismici del 20 e 29/5/ 2012;

Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio abitativo e produttivo dei Comuni interessati dal sisma e che sono state emanate diverse Ordinanze in merito agli interventi, finanziati con risorse assegnate al Commissario delegato, su edifici abitativi (MUDE) e produttivi (SFINGE), riguardanti la riparazione, il rafforzamento strutturale locale, il ripristino con miglioramento sismico e la demolizione e ricostruzione degli edifici danneggiati;

Richiamate le Ordinanze:

- n. 29 del 28 agosto 2012 e s.m.i. "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili";
- n. 51 del 5 ottobre 2012 e s.m.i. "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)";

- n. 57 del 12 ottobre 2012 e s.m.i. “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 e s.m.i. “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2, E3)”;
- n. 23 del 22 febbraio 2013 e s.m.i. “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012”.

Considerato che la L.R. del 21/12/2012 n. 16 “*Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012*”, ha attribuito alle Ordinanze del Commissario delegato il compito di stabilire le modalità di svolgimento dei controlli a campione dei progetti riguardanti le strutture, l’entità dei progetti soggetti al controllo, i criteri di formazione del campione;

Richiamata l’Ordinanza n. 59 del 4/7/2014, di rettifica e integrazione della precedente Ordinanza n. 27 del 12/3/2013 “Controllo dei progetti strutturali per edifici privati, produttivi e pubblici”, che definisce la quota dei progetti da controllare, i criteri di formazione del campione e le modalità di svolgimento delle verifiche;

Preso atto che la citata L.R. n. 16/2012, all’art.16, comma 6, attribuisce alla Regione la possibilità di effettuare controlli sugli interventi eseguiti, anche con il metodo a campione;

Preso atto che l’art. 8 dell’Ordinanza n. 59/2014, attribuisce al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione l’esercizio delle funzioni di vigilanza sui cantieri relativamente alle opere in corso di realizzazione con la possibilità di svolgere controlli, anche a campione, sugli interventi eseguiti;

Preso atto che il comma 1 dell’art. 10 dell’Ordinanza n. 29/2012, come modificato dall’ordinanza n. 71/2014, stabilisce che i Comuni, tramite i propri uffici tecnici, e il personale tecnico dei comuni e delle Unioni proposto al controllo delle costruzioni in zona sismica ai sensi della L.R. n. 19/2008, vigilano sulla corretta esecuzione dei lavori sia mediante la verifica del procedimento edilizio, sia dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione su almeno il 15% degli edifici e il campione selezionato, mediante procedura MUDE, può corrispondere a quello individuato ai sensi dell’Ordinanza n. 59/2014;

Considerato che la L.R. n. 15/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia” indica all’art. 12 le modalità di definizione del campione di pratiche edilizie soggette al controllo ai sensi degli artt. 14 e 23 e che il successivo Atto di coordinamento tecnico regionale, adottato con D.G.R. n. 76 del 2014, stabilisce i criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e le modalità di svolgimento dell’ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10);

Considerato che la L.R. n. 19 del 30/10/2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico” (in breve L.R. 19/2008) prevede per le costruzioni realizzate in zone classificate a bassa sismicità (zona 3), per le quali l’inizio dei lavori è subordinato al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture presso lo Sportello unico dell’Edilizia, che i relativi progetti siano soggetti al controllo a campione. Invece per le costruzioni realizzate in zone classificate a media sismicità (zona 2) e per gli interventi elencati all’art. 11, comma 2, della medesima legge regionale, l’avvio e la realizzazione dei lavori sono condizionati al preventivo rilascio della autorizzazione sismica;

Considerato che l’art. 103 del D.P.R. 380/2001 nell’ambito della vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche per le costruzioni attribuisce, agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG) e ai tecnici delle pubbliche amministrazioni, il compito di accertare che chi inizia una costruzione sia in possesso di idoneo titolo abilitativo ai fini sismici ed, inoltre, alle strutture tecniche competenti in materia sismica, il compito di accertare che le costruzioni, le riparazioni e le ricostruzioni procedano in conformità delle norme tecniche per le costruzioni;

Rilevata, per quanto sopradetto, la necessità di disciplinare, attraverso apposite linee guida, in maniera unitaria, certa e trasparente le modalità operative ed applicative dei controlli a campione sui progetti riguardanti le strutture di edifici e sulle costruzioni ad uso abitativo (MUDE) e ad uso produttivo (SFINGE) che accedono ai contributi della ricostruzione post sisma 2012, nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, della disciplina edilizia e delle disposizioni sui criteri di selezione del campione e delle modalità di svolgimento dei controlli definiti dall’art. 16 della L.R. n. 16/2012 e dall’Ordinanza n. 27/2013 modificata e integrata dall’Ordinanza n. 59/2014;

Preso atto delle osservazioni emerse negli incontri avvenuti il 9 e 26/3/2015 e il 8/4/2015 presso la sede regionale con le Strutture tecniche competenti in materia sismica (STC), i SUAP ricadenti nelle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio-Emilia colpite dal sisma del 2012 e i rappresentanti di ANCI;

Dato atto degli incontri avvenuti il 28/4/2015 a San Agostino (FE) e il 5/5/2015 a Mirandola (MO) rispettivamente il mattino con gli SUE/SUAP e le STC e al pomeriggio con gli iscritti agli Ordini professionali, nel corso dei quali sono state illustrati i contenuti delle linee guida e recepite le osservazioni emerse;

Dato atto che il Comitato Istituzionale e di Indirizzo, istituito ai sensi dell’Ordinanza n. 1/2012, è stato informato della proposta di linee guida sui controlli nell’incontro del 17/3/2015 tenutosi a Bondeno (FE);

Dato atto che il presente provvedimento non prevede alcuna spesa;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale al presente decreto, le allegate “Linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) e ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012”;
2. che le modalità operative e applicative dei controlli a campione sui progetti riguardanti le strutture e sulle costruzioni ad uso abitativo (MUDE) e ad uso produttivo (SFINGE), che accedono ai contributi della ricostruzione post sisma 2012, siano definite dalle presenti Linee guida nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle disposizioni in materia edilizia, delle disposizioni sui criteri di formazione del campione e le modalità di svolgimento dei controlli

definiti dall'art. 16 della L.R. n. 16/2012 e dall'Ordinanza n. 27/2013 modificata e integrata dall'Ordinanza n. 59/2014;

3. l'attivazione del monitoraggio sull'applicazione delle presenti linee guida, al fine di aggiornare e migliorare i contenuti delle stesse mediante il confronto con tutti le parti interessate e la redazione di rapporti periodici sull'andamento dei controlli da trasmettere alla Struttura del Commissario.

4. di pubblicare il presente decreto nella sezione "Dopo il terremoto" del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.

Bologna li, - 8 MAG. 2015

Stefano Bonaccini



**Linee Guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE)
e ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012**

Indice

- 1. I controlli sui progetti delle strutture e sulle costruzioni**
- 2. Procedure di sorteggio per gli edifici ad uso abitativo (MUDE)**
- 3. Procedure di sorteggio per gli edifici produttivi (SFINGE)**
 - 3.1 Trasmissione dati pratiche ai SUAP**
 - 3.2 Estrazione mensile**
 - 3.3 Estrazione pratiche pregresse**
- 4. Percentuali di estrazione**
- 5. Trasmissione pratiche alle Strutture tecniche competenti in materia sismica (STC)**
- 6. Controllo sul progetto**
- 7. Controllo sulla costruzione**
- 8. Violazioni**
- 9. Competenze delegate**
- 10. Monitoraggio**

1. I controlli sui progetti delle strutture e sulle costruzioni

- 1.1. Le presenti linee guida precisano le modalità operative e applicative dei controlli a campione sui progetti riguardanti le strutture e sulle costruzioni ad uso abitativo (MUDE) e ad uso produttivo (SFINGE) che accedono ai contributi della ricostruzione post sisma 2012, nel rispetto delle disposizioni sui criteri di formazione del campione e le modalità di svolgimento dei controlli definiti dall'art. 16 della L.R. n. 16 del 21/12/2012¹ e dall'Ordinanza n. 27 del 12/03/2013 modificata e integrata dall'Ordinanza n. 59 del 04/07/2014² (in breve Ord. 59/2014).
- 1.2. Per i progetti degli interventi che accedono ai contributi su MUDE e SFINGE, il campione sorteggiato è soggetto sia al controllo sul progetto esecutivo riguardante le strutture sia al controllo della costruzione a cura delle Strutture tecniche competenti in materia sismica (STC).
Per strutture particolarmente complesse oppure caratterizzate da soluzioni progettuali innovative e dall'impiego di materiali e tecniche non tradizionali e usuali, i Comuni possono richiedere alla Struttura tecnica competente in materia sismica il parere sul progetto esecutivo delle strutture.
Altri controlli sulle strutture, in aggiunta al campione sorteggiato, possono essere effettuati in seguito agli esiti dell'attività di vigilanza edilizia-urbanistica svolta dai Comuni e agli accertamenti e alle verifiche compiuti da altri soggetti.
- 1.3. Il principale quadro normativo di riferimento per la sicurezza delle costruzioni è costituito dal D.P.R. n.380 del 06/06/2001 "Testo unico in materia edilizia", Parte II "Normativa tecnica per l'edilizia", dal D.M. 14/01/2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", dalla Circolare n. 617 del 02/02/2009 approvata dal C.S.L.P. 'Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008', dal D.P.C.M. 09/02/2011 "Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni", dalla normativa regionale per la riduzione del rischio sismico³ (L.R. n. 19 del 30/10/2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico" e s.m.i. e successivi Atti di indirizzo), dai provvedimenti nazionali e regionali e dalle Ordinanze del Commissario delegato sulla ricostruzione post sisma 2012⁴.
Nei Comuni classificati a bassa sismicità, ai soli fini sismici, gli interventi possono essere iniziati previo il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, ad eccezione degli interventi definiti all'art. 11.2 della L.R. 19/2008 che richiedono l'autorizzazione sismica prima dell'inizio dei lavori.
- 1.4. Le Strutture Tecniche competenti in materia sismica (STC) sono indicate nella D.G.R. n. 49 del 23/01/2012 e richiamate nell'Allegato 1 alla Ord. 59/2014 per i Comuni del cratere, distinte in strutture tecniche comunali che esercitano autonomamente, in forma singola o associata, le

¹ Legge Regionale 21/12/2012 n. 16 "Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012" BUR n. 286 del 21/12/2012. Consultabile nel sito regionale <http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione/provvedimenti-regionali>

² Ordinanza n. 59 del 4/7/2014 del Commissario delegato "Rettifiche ed integrazioni all'Ordinanza n. 27 del 12 marzo 2013 "Controllo dei progetti strutturali per edifici privati, produttivi e pubblici"". Consultabile nel sito regionale <http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione/2014/ordinanza-n-59-del-4-luglio-2014-del-presidente-errani-in-qualita-di-commissario-delegato/view>

³ Consultabile nel sito regionale <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/l.r.-30-ottobre-2008-n.-19-norme-per-la-riduzione-del-rischio-sismico>

⁴ Consultabile nel sito regionale <http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto>

funzioni in materia sismica e nei Comuni che si avvalgono delle Strutture tecniche regionali, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19/2008. Per i Comuni che si avvalgono della Regione per l'esercizio delle funzioni sismiche, la Struttura tecnica di riferimento è il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (SGSS).

- 1.5. A partire dalla data della loro approvazione, le presenti linee guida trovano applicazione sia per gli edifici ad uso abitativo (MUDE) sia per gli edifici ad uso produttivo (SFINGE, SUAP).

2. Procedure di sorteggio per gli edifici ad uso abitativo (MUDE)

- 2.1. Secondo le disposizioni dell'Ord. 59/2014, l'individuazione del campione dei progetti esecutivi delle strutture da sottoporre al controllo è eseguito in via informatica mediante la piattaforma MUDE sul totale delle pratiche presentate in tutti i Comuni del cratere.

Contestualmente all'accettazione della pratica, il Comune, attraverso il sistema MUDE, comunica al Committente, al progettista e per conoscenza alla Struttura tecnica competente in materia sismica (STC) l'inclusione del progetto nel campione soggetto a controllo.

La suddetta comunicazione tiene luogo anche della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e seguenti della L. 241/1990. e s.m.i.

3. Procedure di sorteggio per gli edifici produttivi (SFINGE)

3.1. Trasmissione dati pratiche ai SUAP

L'identificazione delle istanze di contributo nel sistema SFINGE, sulle quali effettuare il sorteggio a cadenza mensile, è effettuata dalla Struttura regionale competente.

Gli elenchi mensili contenenti le istanze presentate per singolo Comune ovvero per Unioni di Comuni sono trasmessi ai SUAP di riferimento il primo giorno lavorativo di ogni mese.

In attuazione dell'art. 5.1 Bis dell'Ord. 59/2014, il sorteggio è effettuato dal SUAP con le modalità indicate nella "*Procedura di estrazione a campione di pratiche SUAP*", predisposta dalla *Direzione Generale Attività produttive, commercio, turismo* della Regione Emilia-Romagna, riportate nell'Allegato 1 alle presenti Linee guida.

Il sorteggio riguarda le pratiche presentate presso il singolo Comune ovvero il cumulo delle pratiche presentate presso più Comuni nel caso in cui il SUAP di riferimento operi mediante una gestione associata.

3.2. Estrazione mensile

Il sorteggio è effettuato dal SUAP di riferimento a cadenza mensile sulle istanze di contributo depositate il mese precedente; la generica istanza di contributo può comprendere interventi su più unità strutturali (US), tutte soggette a controllo.

Il sorteggio delle istanze è effettuato alla presenza di 2 testimoni, nel giorno prestabilito e reso pubblico dai SUAP, dopo la ricezione dell'elenco mensile dei dati SFINGE ed è documentato da apposito verbale.

In seguito alla avvenuta selezione del campione mediante sorteggio a cadenza mensile, il SUAP comunica al Committente ovvero al Procuratore speciale, al progettista nonché per conoscenza al

*Servizio politiche per l'industria, l'artigianato, la cooperazione e i servizi (SPI)*⁵ della Regione, l'inserimento della pratica nel campione sorteggiato, soggetto a controllo, e provvede alla trasmissione dei progetti sorteggiati alle STC.

La comunicazione di cui sopra tiene luogo anche della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e seguenti della L. 241/1990. e s.m.i.

Qualora le pratiche sorteggiate riguardino varianti sostanziali, alla STC è trasmesso anche il progetto originario oggetto di variante.

3.3. Estrazione pratiche pregresse

Il sorteggio relativo all'insieme delle istanze pregresse avrà luogo in un'unica soluzione entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione delle presenti linee guida, con le modalità illustrate al precedente punto.

Le istruttorie delle pratiche sorteggiate e la comunicazione degli esiti saranno completati entro il 31/12/2015, seguendo l'ordine cronologico di arrivo della pratica in formato cartaceo alla STC e, in subordine, la data di presentazione della istanza su SFINGE.

Con riferimento agli edifici ad uso produttivo, qualora siano stati già effettuati controlli sulle pratiche pregresse, è facoltà del SUAP effettuare il sorteggio in una misura percentuale ridotta dei controlli già effettuati con riferimento alle soglie percentuali fissate dalle Ordinanze n. 27/2013 e n. 59/2014.

4. Percentuali di estrazione

- 4.1. La percentuale del controllo a campione è fissata nella misura minima del 25% dei progetti strutturali degli interventi depositati nei Comuni classificati a bassa sismicità (zona 3) che accedono ai contributi pubblici sia attraverso MUDE (edifici residenziali) sia attraverso SFINGE (edifici ad uso produttivo), come stabilito dall'Ord. 59/2014.
- 4.2. Il campione selezionato è soggetto sia al controllo sul progetto esecutivo riguardante le strutture sia al controllo sulla costruzione. Nel caso in cui gli interventi siano già ultimati e siano dotati del certificato di collaudo statico ovvero dell'attestazione di conformità delle opere eseguite alle norme tecniche per le costruzioni (art. 19 della L.R. n. 19/2008), il controllo è limitato alla costruzione con l'ausilio del progetto depositato e della documentazione e della certificazione redatte dal D.L. e dal collaudatore ai sensi dell'art. 8 dell'Ord. n. 59/2014 e dell'art. 16 della L.R. n. 16/2012.
- 4.3. Nel caso in cui siano sorteggiate pratiche riguardanti edifici produttivi per i quali il progetto esecutivo delle strutture non sia ancora stato depositato presso il SUAP, il controllo avverrà dopo l'avvenuto deposito; qualora, invece, i lavori siano iniziati in assenza del preventivo deposito, lo Sportello Unico procede agli accertamenti e agli adempimenti di competenza ai sensi degli artt. 18 e 21 della L.R. n.19 del 2008 e s.m.i.
- 4.4. Il campione sopra selezionato ricomprende la percentuale degli edifici ad uso abitativo, danneggiati dagli eventi sismici e temporaneamente o parzialmente inagibili, sui quali effettuare la vigilanza sulla esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 10, c.1 dell'Ord. 29/2012 come modificato dall'art. 2, c.19 dell'Ord. 71/2014.

⁵ Regione Emilia-Romagna - Servizio politiche per l'industria, l'artigianato, la cooperazione e i servizi
Viale Aldo Moro, 44 40127 BOLOGNA mail: IndustriaPmi@regione.emilia-romagna.it

4.5. Il campione sopra selezionato concorre al raggiungimento della quota minima pari al 25% degli interventi edilizi soggetti al controllo a campione ai sensi della L.R. n. 15/2013⁶.

5. Trasmissione pratiche estratte a campione alle Strutture tecniche competenti in materia sismica (STC)

5.1. In via transitoria, fino a quando le STC non saranno poste nelle condizioni di effettuare l'istruttoria dei progetti in via informatica con le necessarie dotazioni tecniche, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto sorteggio, ai sensi dell'art.5, p.to 2 dell'Ord. 59/2014, è obbligatoria la trasmissione alla STC, a cura del Committente, di una copia cartacea degli elaborati progettuali, corredata della dichiarazione di conformità degli stessi agli elaborati in formato digitale presenti su MUDE.

Le pratiche trasmesse in formato cartaceo dovranno possedere i requisiti di regolarità formale e di completezza previsti dalla normativa vigente.

Qualora le pratiche sorteggiate riguardino varianti sostanziali, occorre trasmettere alla STC anche la documentazione relativa al progetto originario oggetto di variante.

5.2. La mancata presentazione della copia cartacea del progetto comporta la sospensione del procedimento di controllo e di erogazione del contributo.

Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione del controllo a campione sul progetto senza che, nel frattempo, sia avvenuta la trasmissione alla STC del progetto in formato cartaceo, la domanda di contributo si considera ritirata a tutti gli effetti e il Comune, a seguito della segnalazione della stessa STC, provvede a comunicare formalmente l'archiviazione della pratica (art.5, punto 2 dell'Ord. 59/2014).

6. Controllo sul progetto

6.1. Il controllo sul progetto esecutivo riguardante le strutture è svolto, ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 della L.R. n.19 del 2008, con i criteri definiti nell'Atto di indirizzo regionale di cui alla D.G.R. n. 1373 del 2011⁷, nel rispetto delle tempistiche previste dall'art. 6 dell'Ord. 59/2014.

Rientrano nel procedimento di istruttoria tutte le fasi previste dall'art. 6 dell'Ord. 59/2014, compresa la richiesta di regolarizzazione del progetto nel caso in cui lo stesso sia carente dei contenuti minimi o dei requisiti previsti dalla D.G.R. n.1373 del 26/09/2011.

6.2. Il controllo è volto ad accertare la coerenza del progetto alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche e alle disposizioni specifiche emanate per la ricostruzione post sisma. Il controllo non prevede la rielaborazione del progetto delle strutture in tutto o in parte e non interviene nelle scelte progettuali riguardanti le soluzioni costruttive e esecutive e i metodi adottati per l'analisi e la

⁶ Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia" consultabile nel sito regionale:

<http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/edilizia>

⁷ Deliberazione Giunta Regionale 26/9/2011 n. 1373 "Atto di indirizzo recante l'individuazione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per gli altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalità di controllo degli stessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1 e dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 19 del 2008".

La legge regionale e i relativi atti di indirizzo sono consultabili nel sito regionale:

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/l.r.-30-ottobre-2008-n.-19-norme-per-la-riduzione-del-rischio-sismico/l.r.-19-2008-principali-provvedimenti-amministrativi>

valutazione della sicurezza.

Una volta accertata la completezza e l'adeguatezza degli elaborati progettuali e la loro reciproca coerenza, il controllo del progetto si focalizza:

- sulla completezza e l'analisi dei contenuti della *Relazione illustrativa sintetica degli elementi essenziali della progettazione* (cfr. B.2.1 della DGR 1373/2011) il cui fine è documentare e illustrare - in una forma sintetica, leggibile e interpretabile - il reale comportamento della struttura e gli effettivi livelli di sicurezza prima e dopo gli interventi mediante i dati riepilogativi (in forma tabellare e grafica) delle analisi numeriche e, infine, accertare l'affidabilità e l'ammissibilità dei risultati più significativi ricorrendo anche a schemi e valutazioni numeriche semplificati;
- sul rilievo geometrico-strutturale della costruzione esistente, compreso i particolari più significativi, sul quadro di danno;
- sulla progettazione dei particolari esecutivi con riguardo alle parti strutturali e ai collegamenti ritenuti più importanti.

6.3. Le integrazioni richieste in sede di istruttoria del progetto saranno consegnate direttamente alla STC contestualmente inserite in formato digitale nella piattaforma informatica di riferimento (MUDE e SUAPER).

6.4. E' facoltà della Struttura tecnica competente in materia sismica (STC) indicare nel parere sul controllo del progetto una o più fasi esecutive di interesse, soggette al controllo in corso d'opera.

6.5. Gli esiti dei singoli controlli effettuati, saranno comunicati, a cura della Struttura tecnica competente in materia sismica (STC), al Committente ovvero al procuratore speciale, al Comune (SUE/SUAP), per conoscenza al tecnico delegato dal Committente. Nel caso di edifici ad uso produttivo l'esito dovrà essere inviato, per conoscenza, anche al *Servizio Politiche per l'industria, l'artigianato, la cooperazione e i servizi* (SPI).

7. Controllo sulla costruzione

7.1. Sul campione come sopra definito, è effettuato oltre al controllo sul progetto esecutivo delle strutture anche il controllo sulla costruzione in corso d'opera, limitato ad una fase esecutiva mediante uno o più sopralluoghi puntuali.

Il controllo in cantiere sarà effettuato possibilmente in una delle fasi esecutive di interesse indicate nel parere rilasciato sul controllo del progetto.

7.2. Nel caso in cui siano state eseguite opere in variante al progetto depositato, dichiarate non sostanziali dal tecnico incaricato, dovrà essere messa a disposizione della STC la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 687/2011⁸.

Le varianti sostanziali a progetti riguardanti le strutture, presentate su MUDE ovvero su SUAPER (edifici ad uso produttivo) prima della conclusione del controllo sulla costruzione, sono anch'esse soggette al parere sul controllo del progetto, ai sensi degli art. 11,12 e 13 della L.R. n. 19 del 2008.

⁸ DGR n. 687 del 23/5/2011 "Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi provi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell'art. 9, c.4 della L.R. n. 19 del 2008"

7.3. Il controllo sulla costruzione è effettuato da un team composto di due tecnici di cui uno è di norma il funzionario che ha svolto il controllo sul progetto. La STC provvede a comunicare, con idoneo preavviso, la data del sopralluogo allo Sportello Unico (SUE o SUAP), al Tecnico delegato dal Committente, al Direttore dei lavori, al Collaudatore e all'Impresa affinché siano presenti alle operazioni.

7.4. L'accertamento è volto a verificare la corrispondenza delle strutture esistenti e degli interventi strutturali al progetto autorizzato; in particolare riguarderà:

- la fase esecutiva in corso di realizzazione al momento del sopralluogo;
- l'ispezione e la verifica delle caratteristiche geometriche, dimensionali e tipologiche delle strutture esistenti e degli interventi realizzati ancora visibili e accessibili;
- la visione della documentazione prodotta dal D.L. e dal collaudatore.

Il team può richiedere la documentazione fotografica dei particolari esecutivi più importanti, referenziata e firmata dal Direttore dei lavori, da allegare al verbale di accertamento.

A conclusione del sopralluogo, il team incaricato redige il verbale di accertamento e lo sottopone alla firma e degli intervenuti.

7.5. In presenza di incongruenze e/o di difformità significative tra quanto accertato sulla costruzione e il progetto autorizzato, su proposta del team incaricato del controllo, il responsabile della STC richiede al Direttore dei lavori, informando per conoscenza il RUP e il Collaudatore, chiarimenti corredati della necessaria documentazione tecnica, da presentare entro 15 giorni dalla comunicazione e, qualora sia necessaria, l'effettuazione di indagini e saggi puntuali sulle strutture, con oneri a carico dell'impresa, da effettuare entro lo stesso termine.

7.6. Nel caso in cui le opere siano già ultimate, il controllo sulla costruzione sarà limitato ad una ispezione e alla verifica delle caratteristiche geometriche, dimensionali e tipologiche delle strutture ancora accessibili e visibili, con l'ausilio del progetto esecutivo delle strutture, del certificato di collaudo statico ovvero dell'attestazione del D.L. di rispondenza delle opere alle norme tecniche per le costruzioni, ai sensi dell'art. 8 dell'Ord. n. 59/2014 e dell'art. 16 della L.R. n. 16/2012.

Nel merito, la L.R. n. 16/2012, art.16, dispone che il controllo sistematico della conformità dei progetti e delle strutture realizzate alle NTC08 sia svolto dal Collaudatore statico nell'esercizio delle funzioni stabilite dal paragrafo 9.1 delle stesse norme tecniche ovvero, nel caso di interventi di riparazione o interventi locali per i quali non è dovuto il collaudo, dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 19, c.4 della L.R. n.19/2008.

7.7. Al termine delle operazioni di accertamento, l'esito finale del controllo, unitamente ai verbali di sopralluogo, è trasmesso, a cura della Struttura tecnica competente in materia sismica, al Committente o Procuratore speciale, al DL, al Collaudatore, allo Sportello Unico (SUE/SUAP), alla STCD, allo SPI (edifici produttivi).

8. Violazioni

8.1. Nel caso in cui siano accertate violazioni alle norme tecniche per le costruzioni, trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo IV, Sezione III, del D.P.R. n.380/2001; per le opere in c.a. e a struttura metallica trova applicazione, inoltre, il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo II, Sezione III, del D.P.R. n. 380/2001.

8.2. Ai sensi degli artt. 18 e 21 della L.R. n. 19/2008 “*Norme per la riduzione del rischio sismico*”, gli adempimenti successivi all'accertamento delle violazioni, compresa la segnalazione all'Autorità giudiziaria, sono in capo allo Sportello Unico dell'Edilizia del Comune in forza della delega ai Comuni delle funzioni in materia sismica avvenuta ai sensi dell'art. 3, c.1 della suddetta legge.

9. Competenze delegate

9.1. Qualora la funzione sismica sia effettuata in forma associata tra i Comuni, con apposito atto dirigenziale che ne stabilirà le modalità, il SUAP può delegare alla Struttura Tecnica Intercomunale competente in materia sismica gli adempimenti relativi ai sorteggi e ai successivi atti di propria competenza, ad esclusione di quelle che la legge mette in capo al SUAP stesso (es. accertamento violazioni).

10. Monitoraggio

10.1. A distanza di tre mesi dall'entrata a regime delle presenti linee guida sui controlli dei progetti sulle strutture e sulle costruzioni, verrà effettuato un primo monitoraggio dell'attività svolta allo scopo di verificare la necessità di aggiornare le presenti linee guida.

10.2. Gli esiti dei controllo dei progetti e delle costruzioni sono trasmessi dagli Sportelli Unici (SUE/SUAP) alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (art.8 Ord. 59/2014) che provvede ad assemblarli e a renderli disponibili alla Struttura tecnica del Commissario Delegato alla ricostruzione (STCD).

Di tutta l'attività di controllo effettuata, il SGSS redige annualmente un rapporto che è inviato alla STCD per le attività di competenza.

Procedura per l'estrazione a campione di pratiche Suap

1. Introduzione

La procedura consiste in una macro per Excel montata nel foglio di calcolo: *procedura estrazione a campione pratiche_Suap.xls*

L'input della "procedura" è rappresentato da un foglio di calcolo in formato .xls nel quale sono presenti le pratiche Suap presentate allo sportello in un mese solare (ad esempio dal 1 al 31 maggio).

2. Procedura

Questo foglio di calcolo è distribuito ai Suap dai rispettivi coordinamenti provinciali e contiene le pratiche presentate tramite SUAP ON LINE, estratte con un'apposita query dal database di People A&C dal gestore dell'istanza (questa procedura non è oggetto del presente documento).

Gli sportelli SUAP successivamente al ricevimento, integrano questo file con le pratiche pervenute in quel mese e che non sono state presentate tramite SUAP ON LINE (ma ad esempio acquisite via PEC direttamente al SUAP).

Il file input presenta questi campi:

- DATA (data di acquisizione sul sistema SUAP ON LINE)
- PROCEDIMENTO
- COD_SPORTELLO
- SPORTELLO
- CAP
- PROVINCIA

La procedura interroga il file di input ed estrae le pratiche che, nel campo PROCEDIMENTO, contengono una certa stringa (testo), indicata dall'operatore.

Poi la procedura "sorteggia" una certa percentuale delle pratiche estratte e le riporta in un file di output.

3. Come si presenta la maschera della “procedura”: procedura estrazione a campione pratiche _Suap.xls

File da elaborare: I:\2014-02_procedimentiSuapER.xls
Righe importate = 1499
Righe corrispondenti ai criteri = 22
Numero controlli da sorteggiare 7% di 22 = 2
File elaborato con elenco interventi da controllare = I:\estrazione.xls

Fig. 1: maschera della procedura dopo che è stata eseguita

Il funzionamento dei pulsanti “Estrai”, “Chiudi” e “Pulisci” è descritto nel prossimo paragrafo.

Inserire chiave di ricerca

La chiave di ricerca è parametrizzata e corrisponde al valore inserito in questo campo di testo. Da tenere presente che il campo è case sensitive e quindi la chiave deve corrispondere non solo come contenuto ma anche come tipo di caratteri maiuscoli/minuscoli alla stringa da ricercare nel campo PROCEDIMENTO del file di input.

Ins.percentuale estrazione

Valorizzare questo campo con la percentuale corrispondente al campione da estrarre, nell’esempio in figura si è indicato il 7% del totale. Nel caso il numero di pratiche corrispondenti alla chiave di ricerca fosse inferiore alla soglia di significatività identificata in 14 pratiche si estrae comunque una pratica.

File da elaborare

E’ il file di input, i cui campi sono stati elencati nel paragrafo 1

Righe importate

È il numero di righe del file input

Righe corrispondenti ai criteri

E’ il numero di righe presenti nel file input corrispondenti alla chiave di ricerca.

Nell’esempio in figura 22 righe su 1499 del file input contengono la chiave di ricerca “DOPO IL TERREMOTO” nel campo PROCEDIMENTO.

Numero controlli da sorteggiare

E’ il numero di pratiche rispondenti ai criteri di ricerca corrispondente alla percentuale indicata, approssimato sempre per eccesso.

Ad esempio il 7% di 22 = 1.54 è approssimato quindi a 2

File elaborato con elenco interventi da controllare

E' il file di output, creato nella stessa cartella del file di input.

Il nome del file di output è **estrazione.xls** e non può essere modificato dalla maschera della procedura.

Nel caso che nella cartella contenente il file di input sia già presente un file estrazione.xls (derivante da un precedente utilizzo) questo viene sovrascritto ed è quindi necessario che non sia aperto per evitare che la procedura vada in errore.

Il file di output è strutturato in tre fogli:

- Dati importati
- Dati estrazione
- Risultati estrazione

Il foglio "Dati importati" è una replica del file di input, "Dati estrazione" contiene le righe corrispondenti alla chiave di ricerca, "Risultati estrazione" riporta le pratiche corrispondenti alla percentuale indicata di "Dati estrazione".

4. Funzionamento della procedura

Pulsante "Estrai"

Dopo aver indicato la chiave di ricerca e la percentuale di estrazione cliccare il pulsante "Estrai".

La procedura impiega qualche secondo per effettuare l'estrazione e produrre il file di output.

Pulsante "Chiudi"

Termina la procedura, chiudendo il file **procedura estrazione a campione pratiche_Suap.xls**

Pulsante "Pulisci"

Pulisce il contenuto dei diversi campi riportando il file **procedura estrazione a campione pratiche_Suap.xls** allo stato iniziale.

5. Assistenza

E' possibile richiedere informazioni e segnalare malfunzionamenti scrivendo una mail all'help desk Suap on

Line: **helpdesksuap@lepida.it**